



COMUNE DI EMPOLI

- IL SINDACO -

ORDINANZA N. 254 DEL 05/06/2026

OGGETTO: BRUSCIANA IN FESTA 2026: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE E DI UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI, PER I GIORNI DAL 19 AL 21 GIUGNO 2026.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative culturali, musicali ed enogastronomiche patrocinate dall'Amministrazione comunale, nei giorni dal 19 al 21 giugno 2026, si svolgerà, presso il Giardino pubblico Palmiro Mancini di Brusiana, l'iniziativa denominata "BRUSCIANA IN FESTA 2026", organizzata dall'Associazione APD Brusiana 1964 di Empoli;

- la richiesta generale di svolgimento evento, presentata dall'Associazione APD Brusiana 1964 di Empoli, acquisita al protocollo dell'Ente n. 23860 il 01/04/2026 integrata con nota del 04/05/2026 acquisita al prot. n.32387, prevede nel suo programma lo svolgimento di musica dal vivo, DJ Set, giochi di intrattenimento e street food presso il Giardino pubblico Palmiro Mancini di Brusiana, richiamando pertanto una considerevole affluenza di persone;

Preso atto che la manifestazione avrà inizio alle ore 18:00 del 19/06/2026 con proseguimento fino alle ore 01:00 del 22/06/2026 compresi;

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Visto che nell'area del Giardino pubblico Palmiro Mancini di Brusiana e nelle vicinanze di detta area operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Preso atto che gli organizzatori in data 01/04/2026 hanno presentato il Piano di Sicurezza, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28-07-2017 e n. 11001/1/110/ (10) del 18-07-2018, acquisito al protocollo dell'Ente n. 23860;

Visto il Verbale della Commissione Eventi e Manifestazioni del 25/05/2026, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 39970 in data 01/06/2026, con il quale si propone, al fine di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità e al decoro urbano, l'emissione di un'Ordinanza Sindacale di divieto di vendita

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro o lattine e il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, durante lo svolgimento della manifestazione, in programma dal 19/06/2026 al 21/06/2026 compresi, per tali giornate il divieto dovrà essere in vigore dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, e dovrà ricomprendere l'area del Giardino pubblico Palmiro Mancini di Bruscia e le zone immediatamente limitrofe;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto “modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- l’art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;
- la nota Prot. n. 40025 del 01/06/2026 con la quale il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per motivi di tutela della sicurezza e ordine pubblico, il **DIVIETO ASSOLUTO**:

- **19 giugno 2026** dalle ore **18:00** alle ore **02:00** del **20/02/2026**;
- **20 giugno 2026** dalle ore **18:00** alle ore **02:00** del **21/06/2026**;
- **21 giugno 2026** dalle ore **18:00** alle ore **02:00** del **22/06/2026**;

all'interno dell'area del Giardino pubblico Palmiro Mancini di Bruscia e nelle sue immediate vicinanze:

- **L'introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di VETRO e LATTINE;**
- **ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine;**
- **a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori;**
- **a chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il DIVIETO di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale simile di libera vendita;**

è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

La presente ordinanza sarà notificata:

- al Presidente dell'Associazione APD Bruscia 1964, con sede a Empoli in Senense Romana, 132, in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina che operano all'interno dell'area del Giardino pubblico Palmiro Mancini di Bruscia e nelle sue immediate vicinanze;

D I S P O N E

a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.

dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 18:00 del 19/06/2026, sia trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
 - alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni;
 - alle Associazioni di categoria;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli ed inviata ai mezzi di informazione.

Agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

A V V E R T E

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

I N F O R M A

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
ALESSIO MANTELLASSI / ArubaPEC S.p.A.